

**CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DELLE PALESTRE SCOLASTICHE
“VALLA”, “WEISZ”, “BONATTI”, “OWENS”,
“MENNEA”, “SENNA”
DAL 01.12.2022 AL 31.12.2025**

LOTTO N. 2

C.I.G.: 94763546B4

Art. 1 – Oggetto

1. La presente concessione ha per oggetto la gestione dei seguenti impianti sportivi di proprietà del comune di Mirandola: “Valla”, “Weisz”, “Bonatti”, “Owens”, “Mennea”, “Senna”
2. La finalità dell’affidamento in concessione è quella di favorire le discipline sportive compatibili con la struttura degli impianti sportivi in oggetto ottimizzando l’uso e la gestione degli impianti stessi in termini di servizi resi alla collettività, consentendone la valorizzazione e la salvaguardia.
3. L’affidamento in concessione della gestione prevede che il concessionario si faccia carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi, introitando le tariffe approvate dall’Amministrazione per l’uso di tali strutture.

Art. 2 – Durata e decorrenza della concessione

1. L’affidamento della gestione degli impianti sportivi descritto all’art. 1, decorrerà dal 01.11.2023 fino al 31.12.2025.

Il contratto potrà essere eventualmente rinnovato per un uguale periodo, purché nel periodo precedente il concessionario abbia eseguito il contratto in modo soddisfacente, permanga la necessità, la convenienza, la possibilità normativa e l’opportunità di continuare ad avvalersi di tali servizi, venga adottato uno specifico provvedimento di rinnovo, prima della scadenza e si provveda alla stipulazione del contratto di rinnovo nella stessa forma del contratto originario.

In ogni caso ai sensi dell’art.106, comma 11, del D. Lgs. n°50/2016, il concessionario, qualora l’Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle condizioni contrattuali pattuite per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della nuova procedura di gara nell’ambito di una proroga tecnica.

2. Alla scadenza, il Concessionario si impegna a liberare i locali dalle attrezzature di cui è proprietario, entro 60 giorni naturali e consecutivi, lasciandoli dotati esclusivamente dei beni mobili e delle attrezzature di proprietà del Comune, restituendoli puliti e nelle stesse condizioni della consegna sulla base degli inventari aggiornati e vigenti. A tali fini si procederà alla redazione dei relativi verbali di riconsegna, ai sensi del successivo art. 3.

3. Il concessionario ha facoltà di recedere dalla convenzione con preavviso di almeno 6 mesi, da comunicare al Comune di Mirandola a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3 – Stato dei beni e procedure di consegna/riconsegna

1. Con la stipula della Convenzione il Concessionario assume la gestione degli impianti in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, sia dal punto di vista strutturale sia impiantistico, perfettamente noti al concessionario.

2. Alla consegna sarà firmato dalle Parti l'apposito verbale di presa in carico, con sommaria descrizione degli spazi, delle attrezzature e dello stato degli stessi.

3. Allo stesso verbale sarà allegato un inventario di tutte le attrezzature e gli arredi, di cui resta responsabile il Concessionario.

4. Alla riconsegna degli impianti, che devono essere lasciati liberi da attrezzature e cose di proprietà del Concessionario, sarà redatto in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui al precedente comma con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili e immobili tramite il competente Servizio lavori pubblici del Comune di Mirandola.

Art. 4 - Finalità

1. Scopo della presente concessione riguarda la gestione, l'utilizzo, la custodia, la conservazione ed il miglioramento degli impianti descritti nell'art. 1, per finalità sportive, ricreative e di aggregazione sociale.

2. L'uso pubblico degli impianti deve essere finalizzato a soddisfare gli interessi generali della collettività e pertanto, nell'assegnazione dei relativi spazi è necessario salvaguardare l'assoluta imparzialità nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche, delle società sportive dilettantistiche, dei cittadini o di qualunque altro interlocutore che ne faccia richiesta, senza operare alcuna distinzione.

3. Finalità prioritaria è quella della promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in modo particolare ai giovani, agli anziani ed alle persone disabili.

4. In caso di pluralità di richieste per la medesima fascia oraria/periodo, l'assegnazione sarà effettuata tenendo presente che la sede giuridica, in caso di organizzazione formalmente costituita, o la residenza del richiedente nel Comune di Mirandola costituisce titolo di priorità assoluto.

Art. 5 - Modalità di uso, assegnazione e accesso

1- L'utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti è autorizzato dal concessionario, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità:

- utilizzo da parte del Comune;
- attività delle scuole, di ogni ordine e grado, ove richiesto dalle scuole stesse;

- attività connesse ai campionati ufficiali di enti o federazioni sportive (in ciò comprendendo sia lo svolgimento degli allenamenti di preparazione a gare, sia lo svolgimento delle gare);
- a) attività per disabili;
- b) attività corsistica per ragazzi, adulti ed anziani;
- c) utilizzo da parte di gruppi e associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.;
- d) utilizzo da parte di singoli cittadini residenti nel Comune di Mirandola;
- e) manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità della struttura e degli impianti;
- f) utilizzo da parte di residenti fuori Comune.

2. Il concessionario, entro il 10 settembre di ogni anno, presenterà al Comune la proposta di utilizzo degli impianti, in base alle richieste pervenute da parte dei gruppi sportivi, delle associazioni entro il 10 agosto. Le modifiche, aggiunte, integrazioni a tale programma dovranno essere periodicamente e puntualmente comunicate al Comune dal concessionario con la compilazione periodica del report delle attività disciplinato al successivo art. 12.

Il programma annuale deve includere le richieste pervenute dal Comune, che ha diritto di collaborare con il concessionario alla redazione del calendario delle attività, nel rispetto dei criteri di priorità sopra elencati.

3. Il Comune e il concessionario assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate. Il concessionario assume l'impegno di assicurare ai partecipanti alle diverse attività delle strutture sportive la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, segnalando di volta in volta la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte o di rimborsare le quote corrisposte.

4. Il Comune si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente o di concedere gratuitamente in uso gli impianti oggetto della presente convenzione per un numero massimo di 15 giornate all'anno ciascuno, fermo restando la compatibilità delle iniziative (che possono essere di carattere sportivo e non sportivo) con l'impianto stesso in base alle normative vigenti, dallo stesso promosse o patrocinate, da comunicarsi al concessionario, quando non già previste nel calendario di cui sopra, con preavviso di almeno 15 giorni, compatibilmente con le iniziative programmate e definite. L'uso gratuito comporta, in ogni caso, la fornitura da parte del concessionario dei soli servizi di apertura, chiusura e custodia dell'immobile, fermo restando le responsabilità del soggetto promotore dell'evento rispetto all'organizzazione e gestione dell'evento stesso.

Art. 6 - Obblighi e competenze del concessionario

1. Il Concessionario procede alla gestione degli impianti in oggetto sulla base del progetto presentato come offerta, in sede di procedura selettiva, e dei relativi Piani di utilizzo e di Conduzione tecnica.

2. Eventuali modifiche rispetto ai Piani di utilizzo e di Conduzione tecnica, da adottarsi per la stagione sportiva successiva, devono essere trasmesse al Servizio Sport del Comune di Mirandola unitamente al rendiconto della stagione sportiva conclusa; nel caso in cui non vi sia pronuncia nel giro di 30 giorni dalla ricezione, le modifiche devono intendersi approvate.

3. Il concessionario assicura, a propria cura e spese, con propri mezzi e proprio idoneo personale, il buon funzionamento dei servizi in concessione ed in particolare provvede:

- a) a sorvegliare, durante le ore di apertura, l'accesso agli impianti ed il rispetto degli orari di utilizzo degli stessi;
- b) ad assumere la custodia e la vigilanza dell'impianto sportivo e delle attrezzature in dotazione, assicurando la presenza continuativa di almeno un addetto durante gli orari di apertura della struttura;
- c) all'apertura e alla chiusura degli accessi nel rispetto degli orari prestabiliti, al montaggio, smontaggio e riordino degli attrezzi, allo spegnimento delle luci, alla custodia delle chiavi e dei beni presenti nell'impianto;
- d) alla gestione ordinaria degli impianti termici, idrici e di illuminazione;
- e) ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità in vigore nel Comune di Mirandola.
- f) a sostenere le spese per acquisto di materiali di consumo (in particolare salviette asciugamani, sapone, carta igienica) e i prodotti necessari per l'igiene dei servizi, degli spogliatoi e di ogni altro locale di pertinenza degli impianti gestiti, nonché le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione sala infermeria) ed ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della presente convenzione;
- g) a provvedere alla pulizia degli impianti, degli spogliatoi e delle aree esterne di pertinenza delle strutture. Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito utilizzando le più moderne attrezzature ed i sistemi per garantire l'igiene costante e la salvaguardia degli ambienti, anche secondo i protocolli in séguito all'emergenza sanitaria da Covid-19, con il calendario minimo di interventi giornalieri, settimanali e annuali descritto nella scheda tecnica (Allegato B), da esporre al pubblico per un diretto riscontro;
- h) ad osservare scrupolosamente la normativa vigente sia in materia igienico-sanitaria, sia per la prevenzione degli incendi, degli infortuni e della sicurezza.
- i) ad adottare nell'esecuzione del servizio di gestione, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli atleti e di chiunque altro fruisca della struttura. Incombe sul concessionario l'obbligo di adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che potessero verificarsi.
- j) alla segnalazione di guasti al Comune di Mirandola, nonché all'attivazione e al coordinamento di tutte le attività necessarie a prevenire o a evitare danni a persone o al patrimonio del Comune, mediante tempestiva richiesta di intervento delle persone o delle autorità a ciò preposte: Amministrazione Pubblica, Autorità di Pubblica sicurezza, Vigili del Fuoco, ecc.;
- k) a rilevare le presenze dei diversi soggetti che utilizzano gli impianti concessi mediante la compilazione di un registro, che dovrà essere mostrato al Comune, a sua semplice richiesta;
- l) a rispettare in maniera puntuale e rigorosa le norme di legge e i regolamenti, anche comunali, in ordine all'affluenza di pubblico e alla presenza di personale negli impianti gestiti.
- m) ad assicurare un servizio di segreteria aperto al pubblico almeno 10 mesi l'anno, da settembre a giugno, quattro giorni a settimana, di cui almeno tre pomeriggi, per almeno 18 ore settimanali, ubicato a Mirandola, oltre a contatto telefonico ed e-mail.
- n) a garantire un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dell'utenza ed un rapporto di collaborazione con il personale del Comune;
- o) a riferire immediatamente agli uffici preposti fatti e circostanze che impediscano lo svolgimento delle attività o in ogni caso siano lesive per il buon andamento delle stesse.

Art. 7 - uso scolastico degli impianti sportivi

1. Se richiesto dal Comune, il concessionario è tenuto a fornire personale nelle ore di utilizzo da parte degli istituti scolastici. Tale personale dovrà in tal caso svolgere le mansioni descritte al precedente art. 8.

2. Ai fini del presente articolo le parti concordano che il Comune provvede a corrispondere al concessionario, dopo la fine dell'anno scolastico, un importo calcolato sulla base del 60% della tariffa oraria per la fascia under 18 anni, moltiplicato per il numero di ore di effettivo utilizzo da parte dagli istituti scolastici di secondo grado mirandolesi.

Art. 8 – Obblighi e competenze del concessionario in materia di personale

1. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere sugli impianti sportivi concessi in uso il personale qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza, in particolare curando la formazione del personale di custodia ai fini della prevenzione antincendio, come indicato nel Testo Unico Sicurezza Lavoro (d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), nonché di tutte le norme di sicurezza che, se inapplicate, possono determinare l'insorgenza di responsabilità civile.

2. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il concessionario può avvalersi del lavoro volontario dei propri soci o di altro personale, sostenendo i relativi oneri, esonerando e manlevando, nel contempo, il Comune di Mirandola da ogni responsabilità.

3. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.

4. Il concessionario ha pure l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale dipendente con contratto di lavoro subordinato.

5. Il Comune concedente può richiedere, nel rispetto delle leggi in vigore, la sostituzione di unità lavorative che abbiano evidenziato problemi sul piano comportamentale.

6. All'inizio di ogni anno sportivo il concessionario comunica al Comune i nominativi e i contatti telefonici del personale o delle Ditte assegnate agli uffici amministrativi, alle mansioni tecniche e alla custodia dell'impianto sportivo. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere comunicate tempestivamente al Comune di Mirandola dal concessionario.

Art. 9 – Obblighi e competenze del Comune

Sono a carico del Comune i seguenti oneri:

- tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ai sensi del successivo art. 11;
- la verifica periodica dei dispositivi antincendio e di emergenza (estintori, luci di sicurezza, maniglioni antipánico, uscite di emergenza) con revisione e collaudo, in conformità con la normativa vigente;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termico;
- l'assicurazione contro il rischio incendio;
- spese relative alle utenze afferenti gli impianti di cui all'art. 12

Il Comune ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite, o eseguite in modo parziale, o non segnalate, di provvedere in maniera unilaterale all'adempimento delle stesse, con diritto di rivalsa

nei confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso le ulteriori spese con facoltà di rivalsa sulla cauzione, di cui art. 22 del presente capitolato.

Art. 10 – Uso degli impianti per attività non sportive

1. Utilizzi diversi da quello sportivo per ciascuno degli impianti sportivi potranno essere richiesti dal concessionario al Comune, il quale, valutato caso per caso, si riserva di autorizzarli. Le manifestazioni che lo richiedono dovranno essere autorizzate secondo quanto prevede il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e comunque le leggi e i regolamenti, anche locali, vigenti in materia.

2. E' facoltà del Comune subordinare l'autorizzazione dell'uso degli impianti sportivi alla stipulazione, da parte del terzo richiedente, di una congrua assicurazione a copertura di eventuali incidenti o danni a persone o cose, durante lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate, potendosi richiedere anche una adeguata cauzione fideiussoria a garanzia del corretto ripristino dello stato dei luoghi e degli impianti.

Art. 11 – Manutenzioni ordinarie e straordinarie

1. Sono a carico del concessionario gli interventi di piccola manutenzione ordinaria sulle attrezzature in dotazione e sugli immobili affidati, con ciò intendendosi quegli interventi per i quali viene impiegato materiale e/o manodopera di un costo complessivo non superiore ad euro 150,00, iva esclusa, per ogni singolo intervento, secondo quanto disposto dall'art. 3 del D. P. R. 380/2001, Testo unico per l'edilizia, il quale considera come manutenzioni ordinarie tutte le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Il concessionario dovrà comunicare periodicamente, attraverso lo strumento del report di cui all'art. 12, al Servizio Sport ed al Servizio Manutenzioni comunali tali interventi, precisandone la natura ed il costo.

3. Resta inoltre a carico del concessionario, nel rispetto delle norme vigenti: > la sorveglianza delle condizioni di efficienza degli impianti (controllo visivo e "funzionale") con particolare riferimento agli impianti di sicurezza attiva e passiva (rilevazione incendio, antintrusione, luce di sicurezza, porte di evacuazione, idranti e naspi, etc.) > la tempestiva comunicazione in caso di qualsiasi anomalia riscontrata.

3. Sono a carico del Comune tutti gli interventi e le relative spese per le manutenzioni ordinarie, programmate ed impreviste, non rientranti tra quelle a carico del concessionario di cui al comma 1, oltre alle manutenzioni straordinarie.

4. La gestione del calore e degli impianti termoidraulici a servizio degli impianti rimane in capo al Comune di Mirandola, che garantirà le condizioni ambientali adeguate per lo svolgimento dell'attività sportiva, attenendosi alle norme (CONI, confort ambientale e risparmio energetico, etc.) attualmente in vigore per l'impiantistica sportiva, salvo guasti dovuti a cause di forza maggiore.

5. Il concessionario può eseguire, ove si renda necessario, quegli interventi che risultano essere indispensabili ed indifferibili per consentire il corretto funzionamento e l'effettivo utilizzo di ciascuna struttura nelle fasce orarie e nei giorni festivi in cui gli uffici tecnici del Comune non

sono operativi, oppure nel caso in cui il Servizio preposto all'esecuzione dell'intervento attesti preventivamente, autorizzando l'intervento diretto da parte del concessionario, di non riuscire ad intervenire con l'immediatezza richiesta dall'urgenza della situazione. Tali interventi non dovranno superare l'importo massimo di euro 1.000.00, al netto degli oneri fiscali, per ciascun impianto, salva espressa autorizzazione a superare tale soglia rilasciata dal Servizio Manutenzioni, nel caso di eventi eccezionali che giustifichino questo superamento. Tali interventi d'urgenza inoltre, ove sia già stato indicato dal Comune gestore il soggetto incaricato della manutenzione degli impianti, dovranno essere effettuati tramite detto soggetto incaricato, salvo comprovata impossibilità. In tali casi, il concessionario provvede a darne comunicazione preventivamente e tempestivamente, anche per via telefonica o per e-mail, al Servizio Manutenzioni comunale al fine di preservare e non modificare le condizioni per cui è stata collaudata la struttura. La spesa sostenuta dal concessionario per le predette esigenze di intervento urgente viene rimborsata dal Servizio autorizzante dietro presentazione della documentazione attestante la tipologia d'intervento, la corretta esecuzione dell'intervento e i relativi costi, documentazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: progetto, contabilità, documentazione del costruito, DI.CO. etc.) che sarà soggetta al vaglio del Servizio Manutenzioni, fermo restando che siano stati rispettati dal concessionario tutte le prescrizioni contenute nel presente comma. A conclusione di detto sopralluogo si procederà a redigere idoneo verbale di verifica controfirmato dalle parti.

7. Il concessionario provvederà a comunicare, per e-mail, ed in casi di effettiva urgenza anche telefonicamente, al Servizio Manutenzioni comunale, e per conoscenza al Servizio Sport, ogni richiesta di intervento di manutenzione ordinaria sull'impianto. Delle predette richieste e segnalazioni è data altresì comunicazione mediante lo strumento del report periodico. Alla fine di ogni stagione agonistica (e comunque entro il 31 maggio di ogni anno) il personale del Servizio Lavori Pubblici effettuerà un sopralluogo presso l'impianto sportivo allo scopo di verificare lo stato di manutenzione e eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da eseguirsi prima dell'avvio della successiva stagione agonistica.

8. Sono a carico del Comune tutti gli interventi e le spese per la programmazione, la progettazione e la realizzazione delle manutenzioni straordinarie e delle modifiche agli edifici ed agli impianti. E' fatto divieto al concessionario di modificare lo stato attuale delle strutture e impianti sportivi.

9. Il concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti l'impianto sportivo che l'Amministrazione intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Qualora all'esecuzione dei lavori medesimi consegua forzatamente una sospensione totale dell'attività del concessionario per un periodo superiore a giorni 20, potrà essere concordato tra le parti un recupero del periodo di inattività o, in alternativa, la riduzione proporzionale del canone annuo, da stabilire con atto formale del Comune. I tempi di intervento devono essere previamente comunicati, fatte salve effettive ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igiene dell'impianto e dell'edificio, che impongano l'intervento immediato, con un anticipo di almeno un mese e concordati con il gestore, nel rispetto della programmazione annuale delle attività e degli eventi.

Art. 12 – Utenze

1. Il Comune di Mirandola si intesta i contratti di fornitura relativi alle utenze acqua, energia elettrica, gas e rifiuti degli impianti sportivi di cui all'art. 1 .

2. Il concessionario si obbliga a rimborsare entro 30 giorni dalla richiesta del Comune di Mirandola una quota delle spese per utenze pari alla spesa sostenuta dal comune per ciascuno degli impianti in convenzione, nell'anno di competenza, moltiplicata per la percentuale calcolata in proporzione alle ore di utilizzo degli impianti da parte del concessionario. La richiesta del Comune avrà cadenza quadrimestrale. Il concessionario potrà chiedere la rendicontazione relativa ai consumi dei diversi impianti.

Art. 13 - Rendiconto e report della gestione

Il Concessionario, al fine di consentire al Comune di monitorare costantemente l'andamento dell'attività gestionale, per valutarne la qualità e il costante mantenimento dell'equilibrio economico, si impegna a trasmettere annualmente via e-mail all'Ufficio Sport del Comune, entro un mese dall'approvazione del proprio bilancio riferito alla stagione sportiva appena conclusa, un rendiconto della gestione degli impianti, composto da:

- a) copia del bilancio nonché del rendiconto della gestione concernente l'anno precedente, con apposita rendicontazione dettagliata delle entrate e delle spese e relazione tecnica illustrante l'attività sportiva svolta;
- b) la relazione della situazione degli impianti con il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo, comunque integrabile da parte del Concessionario durante l'anno solare;
- c) dati dell'utenza, distintamente divisa per tipo di sport e di attività praticati;
- d) calendari stagionali di assegnazione/effettivo utilizzo.

Art. 14 – Canone annuale

Il canone annuale dovuto al Comune di Mirandola per l'affidamento in gestione dell'impianto di all'art. 1 è fissato complessivamente in € 21.000 (euro ventunmila) iva esclusa, determinato in maniera congrua tenendo conto dell'utilizzo prevalente degli impianti con finalità di promozione dell'attività sportiva e di interesse per la collettività espresse.

Il canone annuale è da pagarsi in quattro rate uguali di € 5.250 più IVA rispettivamente entro il 30 gennaio, il 30 aprile, il 30 luglio e il 30 ottobre di ogni anno.

Art. 15 – Corrispettivo per la gestione

1. Spettano al Concessionario le entrate determinate dall'introito delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale per l'utilizzo degli spazi degli impianti, ai sensi del successivo art. 16, nonché gli introiti derivanti da eventuali contratti di pubblicità commerciale stipulati direttamente dal Concessionario, ai sensi del successivo art. 18.

2. Il Comune di Mirandola in base all'analisi del PEF per la gestione degli impianti sportivi approvata con determinazione dirigenziale n. 594 del 23.9.2022, e in base all'offerta presentata in sede di gara, riconosce al concessionario un corrispettivo di euro _____ euro iva inclusa all'anno.

3. Si prevede una clausola di rivalutazione del corrispettivo per la gestione degli impianti di cui all'art. 1 che tenga conto della crisi energetica in corso, prevedendo un aumento dello stesso pari all'importo dell'aumento del costo dell'energia elettrica e del gas che ecceda il 10% dell'importo

dei costi dell'anno precedente, per lo stesso impianto sportivo e alle stesse condizioni (stesso consumo considerato).

Art. 16 – Inagibilità degli impianti conseguente a lavori

1. Il Comune, in qualunque momento e con preavviso di giorni 60 consecutivi, da notificarsi a mezzo P.E.C. potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.
2. Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per cause di forza maggiore l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessun risarcimento danni potrà essere richiesto dal Concessionario al Comune.

Art. 17 – Lavori e modifiche all'impianto

1. Il Concessionario non può apportare modificazioni, innovazioni e/o migliorie nello stato degli impianti sportivi oggetto della presente concessione, senza specifica preventiva autorizzazione formale del Comune, a seguito di istruttoria da parte dei Servizi tecnici; se tali modificazioni, innovazioni dovessero richiedere nuove usabilità, agibilità o altro, il Concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.
2. Le sopracitate eventuali modificazioni, innovazioni e/o migliorie, nonché sostituzione di attrezzature, non danno luogo a nessun compenso o indennizzo a favore del Concessionario, salvo specifica determinazione di contribuire da parte del Comune, che deve essere già formalmente espressa al momento della realizzazione.
3. Resta inteso, in ogni caso, che:
 - a) tutte le eventuali opere che saranno realizzate dal Concessionario su impianti e strutture oggetto della presente concessione rimarranno di piena e totale proprietà del Comune;
 - b) il Concessionario dovrà dimostrare in ogni momento, a richiesta, la copertura assicurativa dei propri soci e dei propri dipendenti per tutti i rischi di infortunio connessi alle nuove attività e/o innovazioni e/o migliorie poste in essere.

Art. 18 – Tariffe

Il concessionario deve applicare per l'uso degli impianti sportivi concesso le tariffe definite di comune accordo ed approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 27.7.2022.

Resta fatta salva la facoltà in capo al concessionario di modificare l'importo di tali tariffe, previo accordo con il Comune di Mirandola, che dovrà approvare la modifica apportata con deliberazione della Giunta Comunale.

La riscossione delle tariffe è effettuata dal concessionario. Gli introiti derivanti dalla gestione degli impianti sono di pertinenza esclusiva della concessionaria, su cui gravano in via esclusiva i conseguenti adempimenti contabili e fiscali.

Art. 19 – Pubblicità

1. All'interno degli impianti di cui all'art. 1 può essere effettuata pubblicità e possono inoltre essere esposti materiali promozionali delle attività sportive praticate, a condizione che si svolga nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Sono a carico del Concessionario, o comunque di coloro che ne richiedono l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché ogni altro tributo eventualmente previsto, in applicazione delle vigenti norme e regolamenti comunali.

2. I messaggi e i materiali pubblicitari adottati devono in ogni caso essere conformi alla normativa vigente in materia. Non possono in particolare contenere messaggi o informazioni contrarie all'ordine ed alla morale pubblica, a contenuto pornografico, osceno o anche solo erotico, aventi oggetto politico, sindacale, religioso o filosofico, che pubblicizzino l'uso di tabacco, alcolici, farmaci, gioco d'azzardo, o che in qualche modo richiamino scorretti stili di vita o comunque non adatti alla lettura e alla visione di minori (per es. in materia di consumo di droghe o di abitudini o comportamenti sessuali), che violino la privacy di persone fisiche, che ritraggano immagini di minori chiaramente riconoscibili.

Il Concessionario vigila in merito al rispetto del presente articolo.

Art. 20– Controlli

1. Il Comune di Mirandola, avvalendosi in particolare del Servizio Lavori Pubblici e del Servizio Sport, si riserva la più ampia facoltà di effettuare controlli, qualitativi e quantitativi, al fine di verificare che la gestione sia svolta nei modi, nei tempi e nelle condizioni previste dal presente capitolato.

2. In proposito il Comune ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, di valutare gli eventuali danni causati ai beni mobili e all'immobile presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente capitolato.

E' comunque inteso che durante tali ispezioni gli incaricati del Comune osserveranno ogni cura per turbare il meno possibile il funzionamento normale delle attività operative.

Eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del concessionario per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato al Comune.

3. In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al concessionario verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Comune avrà diritto, come specificato nell'art. 24 seguente, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno ed a spese del concessionario, senza altre formalità, ovvero di sostituirsi al concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore al Comune stesso.

4. Il Comune ed il concessionario verificheranno in ogni caso congiuntamente e periodicamente l'andamento organizzativo, nonché lo stato di manutenzione delle strutture e impianti sportivi.

Art. 21 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto

1. E' fatto assoluto divieto al concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

E' fatto altresì divieto al concessionario di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal contratto e/o subappaltare lo stesso senza l'autorizzazione espressa dell'Amministrazione comunale.

In caso di inadempimento da parte del concessionario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

2. Il subappalto è consentito nei limiti stabiliti dal Codice dei contratti e s.m.i. ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia, previa autorizzazione del Comune di Mirandola.

Art. 22 - Cauzione

1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi a suo carico riconducibili alla presente convenzione, il concessionario all'atto della firma della presente convenzione presta una cauzione infruttifera, o in contanti, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art.49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, con bonifico, mediante versamento presso la Tesoreria comunale o mediante garanzia fidejussoria pari a 12.000,00 euro, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Detta garanzia deve essere escutibile a prima richiesta, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Comune, oppure con versamento sul conto della Tesoreria Comunale.

2. La cauzione risulta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della presente convenzione di concessione, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle spese che il Comune avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovamenti in sostituzione del Concessionario inadempiente e di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

3. Il concessionario è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante la durata della convenzione.

4. La cauzione resta vincolata per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà svincolata subordinatamente alla intervenuta consegna delle strutture sportive, al risarcimento da parte del concessionario di eventuali danni ed ammanchi, all'effettuato pagamento a saldo dei canoni di concessione da parte del concessionario, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione da parte del concessionario stesso di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o soci o prestatori di lavoro, ed in ogni caso alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico del concessionario.

Art. 23 – Responsabilità

1. Il concessionario sarà ritenuto responsabile dell'operato dei propri dipendenti e addetti a qualunque titolo impiegati nell'espletamento delle attività e servizi oggetto di affidamento e pertanto è tenuto a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi nonché di qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non esplicitamente autorizzato dal Comune e che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature o a terzi.

2. Il gestore malleva pertanto il Comune - nonché i suoi amministratori e dipendenti - da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti e derivante:

- dall'uso e/o dalla conduzione degli impianti e delle attrezzature, sia fisse sia mobili, in esso presenti;
- dallo svolgimento di attività all'interno degli impianti sportivi;
- dallo svolgimento di attività di vigilanza, custodia e manutenzione di competenza del concessionario a termini del presente capitolato.

3. A tale scopo il concessionario è tenuto a stipulare e/o dimostrare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicuratrice, un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori d'opera (R.C.O.), riferita specificamente alla gestione degli impianti in concessione, compresi i rischi dell'esercizio di tutte le attività accessorie e complementari alla gestione medesima.

4. Il predetto contratto assicurativo R. C. T./R. C. O. dovrà prevedere:

- Massimali di garanzia non inferiori rispettivamente a:
 - Euro 3.000.000,00 per sinistro;
 - euro 2.000.000,00 per persona (terzo o prestatore d'opera) che abbia subito danni per morte o lesioni;
 - euro 1.000.000,00 per danni a cose;
- l'estensione del novero dei terzi a:
 - titolari e dipendenti o addetti di ditte terze (fornitori, ecc.) e in genere le persone fisiche che partecipino ad attività complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
 - professionisti e consulenti in genere e loro prestatori di lavoro o addetti;
 - stagisti, tirocinanti e partecipanti ad attività di formazione in genere.
- 4. l'estensione dell'assicurazione alla R. C. derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o esercizio di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento dell'attività;
- 5. l'estensione alla R. C. per tutti i danni derivanti da fatti od omissioni delle persone - dipendenti e non - della cui opera il gestore si avvalga per l'espletamento delle attività;
- l'estensione dell'assicurazione alla R. C. personale dei dipendenti e dei collaboratori a qualunque titolo del concessionario, compresa la R. C. personale di dipendenti e preposti riconducibile allo svolgimento degli incarichi e delle attività di "datore di lavoro" e "responsabile del servizio di prevenzione e protezione", ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza del lavoro) e delle successive modifiche ed integrazioni;
- l'estensione alla R. C. per danni alle cose di terzi (compresi gli utenti) in consegna e custodia all'assicurato;
- l'estensione dell'assicurazione alla R. C. per danni a cose di terzi, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o di persone delle quali lo stesso debba rispondere ovvero dagli stessi detenute;

- l'estensione dell'assicurazione R. C. O. ai danni non rientranti nella disciplina INAIL - o eccedenti le prestazioni dalla stessa previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

6. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per infortuni che dovessero occorrere al personale dipendente del Concessionario durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo del contratto.

7. Il gestore dovrà comprovare - prima dell'inizio del servizio - l'avvenuta stipulazione della prescritta assicurazione, producendone copia all'Ufficio richiedente del Comune, inteso che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'affidamento ed eventuali rinnovi. A tale proposito, al fine di comprovare l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il gestore si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione a ogni sua scadenza.

8. Resta a carico del gestore concessionario il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dell'assicurazione la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.

8 Gli utenti - organizzati o singoli - delle strutture oggetto della concessione, potranno provvedere singolarmente alla stipulazione di polizze assicurative per gli eventuali infortuni derivanti dalla pratica di attività o sofferti in relazione all'utilizzo delle strutture concesse, inteso che in nessun caso il Comune di Mirandola potrà essere chiamato a rispondere dei detti infortuni.

Art. 24 – Penalità

Nel caso in cui si verificano violazioni e/o deficienze da parte del soggetto affidatario nell'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, il Comune di Mirandola può diffidare il medesimo al rispetto degli stessi o all'effettuazione di azioni e/o interventi che ritenga a tal fine necessari, entro un termine prefissato. Qualora il gestore non ottemperi nei termini assegnati a quanto richiesto dall'Amministrazione comunale, quest'ultima potrà provvedere d'Ufficio addebitandone le relative spese al soggetto affidatario. Nel caso si riscontrino violazioni e/o deficienze nell'espletamento del servizio, il Comune, previa procedura di formale contestazione degli addebiti formulata di seguito, si riserva la facoltà di applicare una penale che, a seconda della gravità delle inadempienze può variare da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.000,00. Il Comune provvede alla formalizzazione degli addebiti al gestore mediante l'invio di una nota via P.E.C. in cui si esplicita la contestazione, nei confronti della quale il soggetto affidatario può presentare le proprie deduzioni entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricevimento della nota stessa.

Il Comune si riserva la facoltà di trattenere l'importo delle penalità dalla cauzione versata di cui all'art. 22.

Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, il concessionario dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 25– Inadempienze e revoca affidamento della gestione. Recesso e decadenza.

1. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Comune di Mirandola a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via P.E.C. al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'Amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione della concessione;
- mancato pagamento del canone di gestione;
- mancato inizio dell'esecuzione della concessione nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- ripetuta mancata attività di pulizia;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 5 (cinque) giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità della concessione;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di realizzazione di nuove opere senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione;
- danni agli ospiti e fruitori, all'Amministrazione, ai beni di proprietà dell'Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato;
- pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione, in particolare con riferimento al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e agli obblighi assicurativi previsti
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione della concessione, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Amministrazione comunale potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

2. Il Comune ha facoltà di sospendere o revocare la presente convenzione in qualunque momento per giustificati motivi di importanza cittadina e/o per disposizione di Autorità superiori, ovvero per mancato rispetto dei patti e delle condizioni di cui al presente atto, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del concessionario.

3. Il Comune si riserva altresì di recedere unilateralmente dalla presente convenzione prima della scadenza individuata all'art. 2, salvo preavviso di almeno 180 giorni antecedenti il 30 giugno, chiusura dell'annata sportiva, venendo in tal caso conseguentemente adeguati i canoni e i corrispettivi di cui agli artt. 14 e 15.

4. La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta la società concessionaria o venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirato.

5. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al concessionario non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti del Comune a documentare il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Comune per ottenere in concessione gli impianti in parola, così come già formalizzati negli atti di indirizzo della Giunta precedenti alla stipula della presente convenzione. Nei sessanta giorni successivi il Comune può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità della presente convenzione, con effetti risolutivi e revocatori sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti prestabiliti.

6. La sospensione o la revoca della presente convenzione da parte del Comune non possono divenire da parte del concessionario fonte di rivalsa a titolo oneroso e non.

Art. 26 - Modifiche

1. Qualunque modifica della presente convenzione richiede la forma scritta, ai sensi e per gli effetti, di cui agli artt. 1326 e 1352 del Codice Civile. In ogni caso, le Parti concordano che specifici punti della presente convenzione potranno essere oggetto di puntuali e successivi protocolli d'intesa finalizzati all'implementazione della collaborazione fra enti e la valorizzazione degli impianti e delle strutture concesse.

2. La presente convenzione potrà essere prorogata solo previo accordo scritto tra le parti e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 27 – Controversie

Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra il Comune di Mirandola ed il soggetto affidatario derivante dall'esecuzione del presente appalto, sarà competente il Foro di Modena.

Art. 28 – Stipulazione del contratto

Tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipula del contratto di affidamento del servizio sono a carico del Concessionario.

Il contratto sarà stipulato in una delle forme previste dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016.

Art. 29 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi e alle disposizioni vigenti, nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari del Comune di Mirandola.

Il soggetto affidatario è tenuto comunque al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'avvio del rapporto contrattuale e durante lo stesso.

ALLEGATO A) PLANIMETRIA IMPIANTI

ALLEGATO B) SCHEDA DI MANUTENZIONE E PULIZIA

ALLEGATO C) PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

**Informativa in merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati**

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mirandola con sede in via Giolitti, 22 - T. 0535 29511 - F. 0535 29538 – mail: info@comune.mirandola.mo.it;

mail: comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it; W. www.comune.mirandola.mo.it.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il **DIRIGENTE DEL SETTORE CULTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO** - T. 0535 29785 – mail : giampaolo.zioldi@comune.mirandola.mo.it - @cert. comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it. I dati personali sono raccolti dal Settore in parola esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per l'espletamento del servizio. L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni amministrative e l'accertamento d'ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.

I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull'accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l'istituto dell'accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell'Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013.

I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune di Mirandola, consultabile sul sito Internet istituzionale dell'Ente. L'interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei medesimi dati.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati è lo Studio Commercialisti "Bisi" di Modena contattabile all'indirizzo di posta elettronica rpd@comune.mirandola.mo.it

Eventuali reclami andranno proposti all'**AUTORITÀ DI CONTROLLO, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI** - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @ garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it

L'informativa estesa è consultabile online sul sito www.comune.mirandola.mo.it e presso il Settore Cultura, Biblioteca e Archivio.